

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 96**

*Rideterminazione di spese finanziate con ricorsoa mutuo nel settore della viabilità(programmi 1.5.1. e 1.5.2.)*

1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 5.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, dall' articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.